


*LE SUCCESSIONI DELLE GRANDI FAMIGLIE ITALIANE.  
DA AGNELLI A BERLUSCONI*

*Fabrizio Vedana*

# STIME DELLA PROPENSIONE A FARE TESTAMENTO

Divisione per fascia di età e sesso. In %

■ FEMMINE ■ MASCHI ○ MEDIA



Fonte: elaborazioni Eva Lab – Fsvgda su dati Ministero della Giustizia


# RICCHEZZA POSSEDUTA E TRASFERITA MORTIS CAUSA

Italia. Composizione in %

■ ATTIVITÀ FINANZIARIE

■ ATTIVITÀ REALI

■ PASSIVITÀ FINANZIARIE



Fonte: elab. Eva Lab – Fsvgda su dati Banca d'Italia, Istat e Ministero della Giustizia

# *Il tema delle successioni è sempre di grande attualità anche sul piano normativo. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto una serie di modifiche/interventi significativi*

Agenzia delle Entrate. Con la Circolare 29/E del 19/10/2023 ha modificato le norme in materia di coacervo successorio e donativo.

In passato si applicava l'istituto del coacervo successorio per effetto del quale il donatum si cumulava con il relictum comportando la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius agli eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell'asse ereditario (c.d. relictum).

La circolare 29/E chiarisce che, ai soli fini dell'imposta di successione, l'istituto del coacervo "successorio" deve ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie; ai soli fini dell'imposta di donazione, l'istituto del coacervo "donativo" continua, invece, a trovare applicazione, ma dallo stesso vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all'imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.

## ***Bonifici esteri senza imposta di donazione***

La donazione effettuata, tramite un bonifico bancario proveniente da un conto corrente di un istituto di credito straniero, da parte di un cittadino residente fuori dall'Italia ed avente quale beneficiario un residente italiano, non è da assoggettare all'imposta di donazione. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta n.7/2024 avente ad oggetto la tassazione di un atto di donazione di denaro depositato su un conto estero da parte di un donante estero, a beneficiario italiano (art. 2 del dl n. 346 del 1990). Ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione, relativamente agli atti formati all'estero da parte di un donante non residente, occorre valutare, ricorda l'Agenzia delle Entrate, se i beni oggetto di donazione sono da considerare esistenti o meno nel territorio dello Stato italiano. La risposta, chiarisce l'Amministrazione, è già stata fornita nel recente passato dalla Corte di Cassazione con due sentenze, la n. 8175 del 24/03/2021 e la n. 9780 del 12/04/2023, su analoghe situazioni in cui il denaro, oggetto di donazione da un residente in Svizzera a favore di un beneficiario residente in Italia, non era presente nel territorio nazionale al momento dell'atto di liberalità, ma era depositato sul conto corrente del donante residente in Svizzera. Nelle predette pronunce, con riferimento all'aspetto fiscale, si afferma che per il principio della territorialità dell'imposta, ai fini della imponibilità dell'operazione in Italia, occorre verificare se il fenomeno economico della donazione si sia verificato all'interno del territorio. Pertanto se il donante è residente in Italia al momento della donazione, questa è sempre soggetta ad imposta a prescindere dall'ubicazione del bene mentre se il donante è residente all'estero, questa è soggetta ad imposta solo in relazione all'ubicazione del bene in Italia. E per coerenza con tale principio, la Cassazione e anche l'Ade hanno affermato che la donazione di denaro depositato presso un c.c di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all'estero a beneficiario residente in Italia non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla donazione in Italia, atteso che, l'imposta è dovuta solamente per i beni e diritti esistenti sul territorio nazionale.

*Fabrizio Vedana*

— © Riproduzione riservata —

---

Agenzia delle Entrate. Con la risposta 7/2024 in materia di «Tassazione, ai fini dell'imposta di donazione, di un atto di donazione di denaro depositato su un conto estero da parte di donante estero, a beneficiario italiano» ha escluso l'applicazione. La donazione di denaro depositato, al momento dell'atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all'estero a beneficiario residente in Italia non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla donazione in Italia, atteso che, in forza del principio di territorialità di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 2, commi 2 e 3, l'imposta è dovuta solamente per i beni e "diritti esistenti" sul territorio nazionale.

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria. Con la sentenza 7442/2024, la Corte si è pronunciata in materia di donazioni informali e donazioni indirette, statuendo che per le liberalità indirette non sussiste l'obbligo di pagamento dell'imposta di donazione.

Quindi il bonifico da padre a figlio, a meno che non lo si confessi nell'ambito di un procedimento di accertamento tributario, non risulterebbe tassabile.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TRIBUTARIA**

riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dott. Federico Sorrentino	Presidente
Dott. Oronzo De Masi	Consigliere
Dott. Giacomo Maria Stalla	Consigliere
Dott.ssa Milena Balsamo	Consigliere
Dott. Giuseppe Lo Sardo	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 10169/2019 R.G., proposto

Oggetto

IMPOSTA SULLE  
DONAZIONI  
ORDINE DI BONIFICO  
BANCARIO  
PRINCIPI DI DIRITTO

Ud. 13/3/2024 PU

R.G.N. 10169/2019

Rep.

# *Il tema delle successioni è sempre di grande attualità. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto una serie di modifiche/interventi significativi*

La legge 111 del 9 agosto 2023 (legge delega al governo per l'adozione della cosiddetta riforma fiscale) dovrebbe riguardare anche l'imposta di successione e sulle donazioni. In occasione di un recente incontro il vice-ministro Leo ha anche ipotizzato di includere organicamente nei testi unici la disciplina dei trust in modo conforme a quanto già previsto in via amministrativa dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate con la circolare 34/E del 2022.



## Successione Gianni Agnelli



Gianni Agnelli è morto il 24 gennaio del 2003, lasciando ai suoi discendenti un impero. Il 24 gennaio 2003, il giorno della morte di Gianni (Giovanni) Agnelli, il valore di Fiat Group in Borsa era di 3,3 miliardi di euro. Oggi, a distanza di poco più di 20 anni, i suoi asset più preziosi valgono diverse decine miliardi di euro. Questa crescita davvero significativa è stata possibile grazie a scelte finanziarie eccezionali come lo spin-off di Ferrari durante l'era di Sergio Marchionne, ma anche a decisioni industriali importanti firmate da John Elkann, come l'unione di FCA e PSA che ha dato vita al quarto gruppo automobilistico mondiale, Stellantis.

Questo scarto tra ieri e oggi si riflette anche nella ricchezza della famiglia e degli eredi di Giovanni Agnelli. In questo contesto entra in gioco il valore della Dicembre, la società che appartiene al ramo di Gianni Agnelli e dei suoi eredi. Oggi è controllata al 60% da John Elkann e al 40% dai fratelli Lapo e Ginevra Elkann. Questa società è il più grande azionista con una quota del 38% della Giovanni Agnelli BV, che controlla Exor e il suo impero composto da Stellantis, Ferrari, CNH, IVECO, Gedi, Juventus e altre partecipazioni nel settore del lusso.

Nella storia della Dicembre ci sono state due transazioni che aiutano a ricostruire l'evoluzione del valore di ciò che rappresenta il tesoro degli eredi di Gianni Agnelli. Queste transazioni sono l'acquisto della quota della figlia Margherita da parte della moglie di Gianni Agnelli, Marella Caracciolo, e la successiva cessione della nuda proprietà della sua quota ai tre nipoti John, Lapo e Ginevra.

Il 5 aprile del 2004, davanti al notaio Ettore Morone, Margherita Agnelli ha lasciato la Dicembre, la società che fa capo al ramo di Gianni Agnelli e dei suoi eredi. In quel momento, Marella deteneva il 3,7% delle azioni, Margherita il 37,5% e John Elkann il 58,7%. Marella ha acquistato la quota di Margherita pagando 105 milioni di euro. Allora la Dicembre valeva 280 milioni di euro. In seguito, nel maggio dello stesso anno, Marella ha ceduto ai suoi nipoti Lapo, Ginevra e John la nuda proprietà del suo 41,2% di azioni. Lapo e Ginevra hanno ricevuto il 20% ciascuno, mentre John ha ricevuto il restante 1,2%. In questo modo, la nuda proprietà del 20% della Dicembre è stata valutata 39,2 milioni. L'intera società, escludendo i diritti di voto, è stata stimata in 196 milioni di euro.

A distanza di 20 anni da questa transazione, che ha consegnato il controllo dell'impero Agnelli a John Elkann, la Dicembre vale 2,9 miliardi di euro, un valore che si basa sulla valutazione interna della Giovanni Agnelli Bv del novembre 2022, pari a 7,8 miliardi di euro.

# Eredità Agnelli, i Pm contestano 40 milioni di tasse di successione

## Dinastie

### La procura di Torino pronta al ricorso contro il dissequestro del Riesame

Circa 40 milioni di euro di mancati versamenti della tassa di successione relativa all'eredità di Marella Caracciolo. È questa la cifra, a quanto si apprende da fonti del palazzo di giustizia di Torino, contestata dai pm nell'ambito dell'inchiesta che – sull'ipotesi di truffa ai danni dello Stato – vede indagati i tre nipoti John, Lapo e Ginevra Elkann assieme al commercialista Gianluca Ferrero e al notaio svizzero ed esecutore testamentario Urs Robert Von Gruenigen.

L'accusa di truffa, secondo la procura, è legata a mancate imposte successorie su circa 700 milioni di euro. Un'imponibile, a quanto si apprende, calcolato dagli inquirenti sulla base di alcune dichiarazioni integrative dei redditi presentate da Elkann per il triennio 2019, 2020 e 2021. I pm ipotizzano si tratti di fondi riconducibili in origine a Donna Marella e sostengono, quindi, che anche quelle somme dovessero rientrare nell'eredità (con conseguente obbligo di imposte di successione). L'impianto accusatorio si basa sull'ipotesi che la residenza in Svizzera della vedova Agnelli fosse fittizia. A tal proposito, però, gli avvocati di Elkann, Paolo Siniscalchi, Federico Cec-

coni e Carlo Re avevano già precisato che «non esiste alcun tesoro estero che John Elkann abbia nascosto a qualsivoglia autorità: l'origine e il trattamento fiscale delle disponibilità del nostro assistito di cui si scrive in questi giorni come se fosse un 'tesoretto' nascosto e improvvisamente scoperto è in realtà noto da anni, perché egli stesso lo ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate, pagando ogni tassa dovuta».

Altro pezzo dell'inchiesta è invece quello relativo alle dichiarazioni dei redditi di Donna Marella dal 2016 al 2019 con l'accusa in questo caso di dichiarazione frau-



**L'accusa di truffa, secondo gli inquirenti, è legata a mancate imposte successorie su circa 700 milioni**

dolenta, legata all'evasione Irpef, che riguarda John Elkann, Ferrero e Von Gruenigen. La procura, con in testa il procuratore aggiunto Marco Gianoglio e i suoi colleghi Mario Bondoni e Giulia Marchetti, sarebbe pronta a fare ricorso contro la decisione del tribunale del Riesame che aveva disposto la restituzione parziale del materiale sequestrato agli indagati, accogliendo il ricorso della difesa. A questi si sommano i nuovi sequestri, già effettuati, proprio su una parte dei documenti che sarebbero dovuti tornare, in teoria, nella disponibilità degli indagati, pc e smartphone inclusi.

—R.FI.

REPRODUZIONE RISERVATA



## Successione Luciano Pavarotti

Luciano Pavarotti: un nome una leggenda del panorama musicale mondiale. Il tenore, scomparso nel 2007, fa infatti parte dell'Olimpo degli artisti italiani più famosi al mondo: un patrimonio musicale e finanziario lasciato in eredità tra la moglie, di seconde nozze, Nicoletta Mantovani, e i figli a cui è spettato prendere le redini di un lascito così importante.

La carriera di Luciano Pavarotti ha permesso al tenore, tra concerti, eventi di beneficenza ed esibizioni nei teatri più importanti del mondo, di accumulare un patrimonio milionario tra i più ricchi della storia della musica. A più di sedici anni dalla sua scomparsa ripercorriamo la carriera di Pavarotti analizzando cosa, e quanto, ha lasciato in eredità alla moglie e ai figli abbandonati prematuramente a causa di un tumore al pancreas all'età di 71 anni. Guardando ad alcune fonti dell'epoca si scopre che il patrimonio testamentario di Luciano Pavarotti è stato diviso coprendo un 25% alla moglie Nicoletta, che raccolse anche la restante quota disponibile portando all'incasso il 50% dei beni lasciati dal tenore, e il restante 50% diviso in parti uguali tra le quattro figlie Alice (nata dal matrimonio con Nicoletta Mantovani), Giuliana, Cristiana e Lorenza Pavarotti (il figlio maschio Riccardo morì durante il parto).

A questi si sono uniti poi due stretti collaboratori (l'assistente Tino e la segretaria Veronica), che dal testamento hanno ricavato una donazione di 500 mila euro a testa. Una tale cifra lasciata a due collaboratori professionali lascia presagire un'eredità a dir poco considerevole. Il patrimonio finanziario di Luciano Pavarotti, all'epoca della sua morte, ammontava, in effetti, a circa 200/300 milioni di euro.

Dalla cifra sono escluse tutte le proprietà lasciate che contavano di diversi immobili sparsi per tutto il mondo: una villa a Pesaro, storica residenza del tenore, appartamenti tra New York e Park e Montecarlo. Ovviamente nel patrimonio finanziario sono inclusi anche i diritti di sfruttamento delle opere, le vendite dei dischi, l'immagine e, oggi, gli ascolti in streaming su YouTube, Spotify e Apple Music capaci di garantire entrate costanti agli eredi.

Il testamento di Luciano Pavarotti fu oggetto di diverse indagini, fu modificato tre volte: la Procura della Repubblica di Pesaro aprì un'inchiesta a carico di ignoti seguendo la pista della circonvenzione di incapace, in seguito archiviata. I dubbi ebbero origini dal lascito della seconda quota del 25% dell'eredità alla moglie Nicoletta Mantovani, la cosiddetta quota americana, avendo come oggetto un Trust di cui solo la seconda compagna del tenore (Nicoletta Mantovani appunto) era beneficiaria.

A fine 2008 venne però raggiunto un accordo riguardo la suddivisione dei beni: alle figlie della prima moglie spettò tra gli immobili la villa in riva al mare, con piscina e 10 ettari di parco nelle Marche (residenza estiva della famiglia Pavarotti) e l'appartamento a Montecarlo accanto ad altre proprietà meno rilevanti sparse in tutta Italia. La casa dove Pavarotti trascorse gli ultimi giorni (una villa a Santa Maria di Mugano a Modena, dotata di 21.000 mq di terreno e di un ristorante privato) andò invece alla seconda moglie. Nicoletta Mantovani liquidò alle tre figlie del primo matrimonio la parte dovuta dalle proprietà ereditate, seguendo le linee di mercato dell'epoca.



## Successione Silvio Berlusconi



Silvio Berlusconi, l'uomo che ha costruito Milano2, Mediaset, il Milan calcistico campione in Italia e nel mondo per quasi un ventennio e ha fondato il movimento politico Forza Italia diventando più volte Presidente del Consiglio dei Ministri, è morto il 12 giugno 2023 lasciando l'impero economico e finanziario che ha costruito nei suoi 86 anni di vita, ai cinque figli:

1. Marina (nata dalla prima moglie Carla Elvira Dall'Oglio)
2. Pier Silvio (nato dalla prima moglie Carla Elvira Dall'Oglio)
3. Barbara (nata dalla seconda moglie Veronica Lario)
4. Eleonora (nata dalla seconda moglie Veronica Lario)
5. Luigi (nato dalla seconda moglie Veronica Lario).

Il patrimonio lasciato in eredità è stato stimato da Forbes superiore a 6 miliardi di euro.

Certamente l'asset più importante è rappresentato dalla Fininvest, holding di partecipazioni che contiene, tra l'altro, la quota di controllo della ex Mediaset (ora MFE, MediaForEurope), il 30 per cento di Banca Mediolanum, la quota di controllo di Mondadori e una svariata serie di partecipazioni in società, anche quotate, tra le quali Mediobanca e Class Cnbc oltre che in quelle attraverso le quali viene detenuto e gestito l'importante patrimonio immobiliare di famiglia.

L'assegnazione delle azioni della Fininvest non è stata fatta in parti uguali tra i cinque fratelli; ai due figli maggiori, Marina e Pier Silvio, è stata data, oltre alla quota legittima, assegnata a tutti i figli e pari a 8,33 per cento, anche la metà della quota disponibile pari al 10,4 per cento.


Per effetto di tali scelte:

- Marina e Piersilvio detengono complessivamente il 53,08 per cento del capitale di Fininvest (il 26,54 per cento a testa)
- gli altri tre fratelli (Barbara, Eleonora e Luigi) il 46,86 per cento (il 15,62 per cento a testa).


Da segnalare poi una donazione di 100 milioni a testa a favore del fratello Paolo Berlusconi e dell'ultima compagna Marta Fascina e di 30 milioni all'amico Marcello Dell'Utri.

Curioso rilevare che la nuova mappa dell'impero lasciato da Silvio Berlusconi sia contenuta in un testamento olografo fatto di sole tre paginette.

# Primo testamento, datato 2 ottobre 2006



# Secondo testamento, datato 5 ottobre 2020



- Terzo testamento, datato 19 gennaio 2022

Silvio Berlusconi  
 Alloggio: B  
 Alla numero n° 2.3896  
 1 Arrese 19.1.2022

3 Lere Marina, Pierisilvia, Barbara e Elisavira. Sto andando nel non so dove.

4 Se non dovessi tornare vi prego di prendere tutto di quanto segue:

5

6 Dalle vostre eredità con tutti i miei beni dovrete riservare queste donazioni e:

7 1) Paolo Berlusconi euro 100 milioni

8 2) Di Morte Fasina; euro 100 milioni

9 3) e Morullo dell'Utri; euro 30 milioni

per il bene di chi ho voluto e in quello di loro hanno voluto e con grazie, tant' amore a tutti voi.

2 il vostro papà MR

Stefania Fasina

Scansinato con CamScanner

# TESTAMENTO

Il testamento è un **atto personalissimo**.

Nel nostro ordinamento vige il principio di **equivalenza delle forme testamentarie** che sono tre

1. **Testamento olografo:** è interamente scritto di pugno dal testatore su qualsiasi supporto cartaceo, datato e firmato. Può essere affidato in deposito al notaio.
2. **Testamento pubblico:** è redatto dal notaio nella forma dell'atto pubblico davanti a due testimoni.
3. **Testamento segreto:** può essere scritto indifferentemente dal testatore o da un terzo, con mezzi meccanici o di pugno. Viene consegnato sigillato al notaio davanti a due testimoni i quali però non ne conoscono il contenuto.

## CAPACITA' DI TESTARE

E' discusso se sia espressione della capacità giuridica (art. 1 c.c.) o di agire (art. 2 c.c.)

Art. 591 c.c.: possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

Sono incapaci di testare:

1. coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

2. gli interdetti per infermità di mente;

3. quelli che, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Possono dunque testare gli inabilitati; mentre per i beneficiari di amministrazione di sostegno dipende dal contenuto del decreto di nomina.



## VIZI ED IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO

Nullità formale (art. 606 c.c.): il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro nel caso di testamento per atto di notaio.

2. Per ogni altro difetto di forma: annullabilità su istanza di chiunque vi ha interesse (prescrizione in 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie).

3. Nei casi d'incapacità dell'art. 591 c.c. il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse (prescrizione in 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie).

4. Annullabilità per errore, violenza e dolo (art. 624 c.c.) su istanza di chiunque vi ha interesse (prescrizione in 5 anni dal giorno in cui è stata avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore). L'errore (di fatto o di diritto) è causa di annullamento quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.

5. Nullità sostanziali: art. 625 ss. c.c.

➤ Possibilità di conferma di disposizioni testamentarie nulle: art. 590

## QUOTE DELLA SUCCESSIONE NECESSARIA

<b>SUPERSTITI</b>	<b>QUOTA NECESSARIA e QUOTA DISPONIBILE</b>
Solo coniuge	Q.N. 1/2 + diritto di abitazione Q.D. <b>1/2</b>
Coniuge con un solo figlio	Q.N. <u>coniuge</u> 1/3 + diritto di abitazione - <u>figlio</u> 1/3 Q.D. <b>1/3</b>
Coniuge con due o più figli	Q.N. <u>coniuge</u> 1/4 + diritto di abitazione - <u>figli</u> 1/2 (in parti uguali tra loro) Q.D. <b>1/4</b>
Coniuge senza figli e ascendenti	Q.N. <u>coniuge</u> 1/2 - <u>ascendenti</u> 1/4 (in parti uguali tra loro) Q.D. <b>1/4</b>
Figlio unico	Q.N. 1/2 Q.D. <b>1/2</b>
Due o più figli	Q.N. 2/3 Q.D. <b>1/3</b>
Ascendenti	Q.N. 1/3 Q.D. <b>2/3</b>

# LEGATI

- Di genere (653 c.c.) e di specie

*Aggiungo in favore di mio  
fratello Paolo Berlusconi  
una donazione di  
100(cento) milioni di euro  
a titolo di legato.*

- Onerati

- 549 c.c. peso sulla legiti

*Cara Marina, Piersilvio, Barbara e  
Eleonora. Sto andando al San Raffaele*

*dalle vostre eredità di tutti i  
miei beni dovrete riservare queste donazioni a:  
1) Paolo Berlusconi: euro 100 milioni.  
2) a Marta Fascina: euro 100 milioni.  
3) a Marcello Dell'Utri: euro 30 milioni*

# IMPOSTA DI SUCCESSIONE D.L. n. 262 del 2006.

EREDE	ALIQUOTA IMPOSTA SUCC	FRANCHIGIA	IPO-CATASTALI
Coniuge o parenti in linea retta	4%	1.000.000,00	2%- 1% 200,00 prima casa
Fratelli e sorelle	6%	100.000,00	2%- 1% 200,00 prima casa
Parenti fino 4°, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° (diversi da fratelli e sorelle)	6%		2%- 1% 200,00 prima casa
Parenti oltre il 4°, affini in linea collaterale oltre il 3°, estranei	8%		2%- 1% 200,00 prima casa
Portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.	Stesse aliquote di cui sopra	1.500.000,00	2%- 1% 200,00 prima casa

# ESENZIONI

Sono esclusi dal pagamento dell'**imposta di successione**, :

- **Titoli dello Stato**, come i buoni, ordinari e pluriennali, del Tesoro e i certificati di credito;
- **Beni mobili registrati** nel Pubblico Registro Automobilistico;
- **Trattamenti di Fine Rapporto** e le indennità da lavoro

nonché:

- **Crediti verso lo Stato** che non siano ancora stati riconosciuti sussistenti con provvedimento dell'ente pubblico debitore;
- **Crediti** rivendicati in sede giudiziaria ma non ancora definiti da sentenza giudiziale;

**Al ricorrere di determinate condizioni:**

- Beni culturali
- Aziende o rami di esse, quote sociali o azioni a favore dei discendenti e del coniuge

# RITIRA LA TUA COPIA OMAGGIO!





# ANCPC

## Associazione nazionale consulenti patrimoniali

Scopri i requisiti e modalità per diventare associato

# ISCRIVITI

Inquadra il QR

Code



<https://ancp.eu>

# GRAZIE DELLA VOSTRA ATTENZIONE!

*Fabrizio Vedana, socio e amministratore Across Family Advisors*

[vedana@acrossgroup.it](mailto:vedana@acrossgroup.it)

[www.acrossgroup.it](http://www.acrossgroup.it)

NELLA SEZIONE EVENTI TROVERAI INFORMAZIONI SUI NOSTRI PROSSIMI CONVEGNI

NELLA SEZIONE NEWS, ARTICOLI SUI TEMI D'ATTUALITÀ DEL SETTORE